

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016, n. 63.

Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 222, recante modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;

Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1, comma 2, ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con il decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito;

Visto il parere della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa emesso in data 30 luglio 2012;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7 novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014;

Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30 novembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali

1. L'esame previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionali e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;
- m) diritto civile e commerciale;
- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

2. Per le materie indicate al comma 1, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.



3. Per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale si consegue secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2.

Ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;

b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.

2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

3. Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

Art. 3.

Contenuto e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice l'esame.

2. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento;

d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo articolo 11.

4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d);

b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6.

5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione.

6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

8. Per coloro che hanno già conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;

b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;



c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;

d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.

Art. 5.

Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);

b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q);

c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;

d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.

Art. 6.

Adempimenti della commissione esaminatrice precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, e i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali. Le domande devono essere predisposte, eventualmente per gruppi omogenei di tematiche, e devono essere sorteggiate al momento della prova.

3. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nell'articolo 2. Detto elenco è depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi è inviata comunicazione scritta.

Art. 7.

Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.

3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per quel giorno dal decreto con cui è stato indetto l'esame. I temi sono scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.

4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

9. È escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. È, altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.



10. Il presidente della commissione è responsabile della legalità delle operazioni di esame.

11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 8.

Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco. A ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.

2. Il candidato, dopo aver svolto i quesiti, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.

3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti gli elaborati dei candidati sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellate con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.

4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 9.

Correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia.

2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.

3. A ciascun tema è assegnato il punteggio in trentesimi senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.

4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.

5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi sono in tutto o in parte copiati; annulla altresì i temi che recano segni oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.

6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque minuti né superiore a sessanta minuti.

4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.



Art. 11.

Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie

1. I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.

2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, è immediatamente comunicato, a cura delle Università presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali.

3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché dalle corrispondenti materie della prova orale.

4. Sono altresì esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta fermo, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 1084

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 4 (Esame di idoneità professionale). — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionale e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;
- m) diritto civile e commerciale;



- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m*) a *u*), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
- b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
- c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
- d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati».

— Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche):

«Art. 1. — (Omissis).

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

3. (Omissis).».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, citato nelle premesse del presente regolamento:

«Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo). — 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) consistono in:

a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;

c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».

«Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo). — 1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lettera a), consistono in:

a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;

b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;

c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'art. 43.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). — (Omissis).

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;



c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3;

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4.

(Omissis).».

«Art. 3 (Tirocinio). — (Omissis).

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.».

— Per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato nelle premesse del presente regolamento:

«Art. 46 (R) (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 (R) (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Per l'art. 2, comma 2, e per l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:

«Art. 45 (*Esame di abilitazione*). — 1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.

3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.».

Note all'art. 11:

— Per gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note all'art. 2.

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):

«Art. 10 (*Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica*). — (Omissis).



19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

(Omissis).».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145:

«Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali). — 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei

revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

a) requisiti di onorabilità individuati all'art. 3;

b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'art. 2;

c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.

2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento.».

— Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3.

16G00070

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2016.

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

